

## ATTI DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DEL COMMISSARIATO DELL'EMIGRAZIONE

## 1. — Personale del Commissariato.

a) Regio decreto in data 5 marzo 1905  
che nomina il commissario generale dell'emigrazione (1).

## VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Visto l'articolo 7 della legge 31 gennaio 1901, n. 23, e l'articolo 13 del regolamento 10 luglio 1901, n. 375, sulla emigrazione;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

## Articolo unico.

Il contrammiraglio Carlo Leone Reynaudi è incaricato delle funzioni di commissario generale dell'emigrazione con una indennità mensile di lire 500, da imputarsi al fondo per l'emigrazione, con decorrenza dal 1° aprile 1905.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 5 marzo 1905.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.  
TITTONI.  
C. MIRABELLO.

(1) V. *Gazzetta Ufficiale* del 22 marzo 1905, n. 68.

- b) **Regio decreto in data 26 febbraio 1905 che nomina un commissario dell'emigrazione.**

**VITTORIO EMANUELE III**  
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Visto l'articolo 7 della legge sull'emigrazione del 31 gennaio 1901, n. 23, e gli articoli 12 e 13 del regolamento per l'esecuzione della legge medesima, approvato con regio decreto 10 luglio 1901, n. 375;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto col ministro dell'interno e sentito il reggente commissario generale dell'emigrazione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Malnate cav. Natale, questore di 2<sup>a</sup> classe, è incaricato delle funzioni di commissario dell'emigrazione, con un'indennità di carica di lire 250 mensili, imputabili al fondo per l'emigrazione, con decorrenza dal giorno 1° marzo 1905.

Il nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri è incaricato dell'attuazione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1905.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.  
TITTONI.

**2. — Costituzione del Consiglio dell'emigrazione.**

- a) **Regio decreto in data 29 gennaio 1905 per la nomina di tre membri del Consiglio dell'emigrazione pel triennio 1905-907 (1).**

**VITTORIO EMANUELE III**  
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA.

Visti gli articoli 7 della legge 31 gennaio 1901, n. 23, sull'emigrazione, e 20, 21 e 22 del regolamento per la esecuzione della legge medesima, approvato con nostro decreto del 10 luglio 1901, n. 375;

(1) *V. Gazzetta Ufficiale* del 20 febbraio 1905, n. 42.

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Sono nominati a far parte del Consiglio dell'emigrazione per il triennio 1905-907 gli onorevoli signori:

Dal Verme conte Luchino, deputato al Parlamento;

Luzzatti Luigi, deputato al Parlamento;

Pantano Edoardo, deputato al Parlamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 1905.

VITTORIO EMANUELE.

TITTONI.

b) Decreto ministeriale in data 9 febbraio 1905 che costituisce il Consiglio dell'emigrazione.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI.

Visti gli articoli 7 della legge 31 gennaio 1901, n. 23, sull'emigrazione, e 20 del regio decreto 10 luglio 1901, n. 375, per la esecuzione della legge medesima;

Visto il decreto reale in data 29 gennaio 1905, col quale sono nominati tre membri del Consiglio dell'emigrazione;

Viste le comunicazioni fatte al ministero degli affari esteri dai ministeri indicati dall'articolo 7 della legge suddetta per la designazione dei rispettivi delegati;

Vista la comunicazione in data 2 gennaio 1905 della lega nazionale delle società cooperative italiane per la designazione del suo delegato;

4 — *Bollett. emigraz. N. 9.*

Visto il verbale in data 29 dicembre 1904, constatante il risultato della votazione cui furono chiamate le principali società di mutuo soccorso delle più importanti città marittime del regno;

Determina:

Il Consiglio dell'emigrazione è costituito come segue:

On. Luigi Luzzatti, deputato al Parlamento.

On. Edoardo Pantano, deputato al Parlamento.

On. Dal Verme conte Luchino, deputato al Parlamento.

Cav. Egisto Rossi, commissario generale reggente, delegato del ministero degli affari esteri (1).

On. Luigi Bodio, consigliere di Stato, senatore del regno, delegato del ministero della pubblica istruzione.

Comm. Carlo De' Negri, direttore generale della statistica, delegato del ministero d'agricoltura, industria e commercio.

Comm. Augusto Mortara, ispettore generale, delegato del ministero del tesoro.

Comm. Federico Gambetta, direttore capo di divisione, delegato del ministero della marina.

Comm. Emilio Alessio, direttore capo di divisione, delegato del ministero dell'interno.

Prof. Giovanni Montemartini, direttore dell'ufficio del lavoro.

On. Alberto Merlani, ex deputato al Parlamento, delegato della lega nazionale delle società cooperative italiane.

On. Filippo Turati, deputato al Parlamento, delegato delle società di mutuo soccorso delle più importanti città marittime del regno.

Comm. Nicola Miraglia, direttore generale del Banco di Napoli.

Dato a Roma, 9 febbraio 1905.

TITTONI.

(1) In seguito alla nomina del Commissario generale dell'emigrazione, avvenuta il 1° aprile 1905, il cav. E. Rossi ha cessato di far parte del Consiglio della emigrazione come delegato del Ministero degli affari esteri, ed è stato sostituito dal contrammiraglio C. L. Reynaudi.

c) **Regio decreto in data 9 febbraio 1905 che nomina il presidente e il vice presidente del Consiglio dell'emigrazione (1).**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Visto il nostro decreto in data 29 gennaio 1905, col quale sono nominati tre membri del Consiglio dell'emigrazione pel triennio 1905-1907;

Visto l'articolo 21 del regolamento per l'esecuzione della legge 31 gennaio 1901, n. 23, sull'emigrazione, approvato con nostro decreto del 10 luglio 1901, n. 375;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono nominati nel Consiglio dell'emigrazione per il triennio 1905-1907:

l'onorevole Luzzatti Luigi, deputato al Parlamento, presidente;

l'onorevole Pantano Edoardo, deputato al Parlamento, vicepresidente.

Il ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 9 febbraio 1905.

VITTORIO EMANUELE.

TITTONI.

---

(1) V. *Gazzetta Ufficiale* del 25 febbraio 1905, n. 47.

## 3. — Passaporti.

Circolare del Ministero degli affari esteri, in data 4 aprile 1905, relativa alle norme per il rilascio dei passaporti per l'estero.

A rendere più rigorosa ed uniforme l'osservanza delle disposizioni riguardanti il servizio dei passaporti, si è creduto opportuno di diramare alle autorità governative e comunali una circolare che risolve i dubbi e le incertezze manifestatesi nell'applicazione delle disposizioni stesse.

La circolare, che qui appresso si riproduce, è stata inviata ai Prefetti e ai Sindaci del Regno, agli Ispettori dell'emigrazione nei porti d'imbarco e agli ufficiali diplomatici e consolari all'estero, ed è stata mandata altresì in comunicazione ai Procuratori generali presso le Corti d'appello, ai Procuratori del Re presso i Tribunali e ai Pretori del Regno.

Le disposizioni del R. Decreto 31 gennaio 1901, n. 36, sulla concessione dei passaporti per l'estero, non sono sempre interpretate ed applicate rettamente. Si reputa, perciò, opportuno di chiarire alcuni punti, che sovente danno luogo a dubbi, e si richiama, in modo speciale, l'attenzione delle Autorità governative e comunali sulle avvertenze seguenti, che sono state formulate, intesi i competenti Ministeri.

Giova anzitutto ricordare alcune delle considerazioni e raccomandazioni, che qui sotto riproduciamo, premesse alle *Istruzioni* pubblicate insieme col suddetto regio decreto:

“ I nuovi provvedimenti mirano a meglio soddisfare alle esigenze della cresciuta emigrazione italiana. Essi si propongono specialmente gli scopi seguenti:

dare maggiore rapidità ed uniformità al servizio di concessione e di rinnovazione dei passaporti;

concentrare nell'autorità municipale le operazioni preliminari, anche nell'intento di sottrarre gli emigranti alle spogliazioni

di cui spesso sono vittima, quando ricorrono, per ottenere il passaporto, ad intermediari poco scrupolosi ed avidi di lucro;

affidare agli uffici competenti, mediante diretta corrispondenza tra i medesimi, l'esaurimento delle prescritte pratiche;

modificare ed unificare la forma del passaporto;

render gratuita la concessione del passaporto (e di tutti gli atti necessari per ottenerlo) a favore di coloro che si recano all'estero a scopo di lavoro, e delle loro famiglie;

aumentare la durata di validità del passaporto, pur mantenendo inalterata la tassa di concessione, quand'essa sia dovuta;

semplificare e rendere più spedita la concessione del *nulla osta*, da parte delle autorità competenti, agli iscritti di leva ed ai militari in congedo.

“ Perchè questi concetti e provvedimenti diano il frutto desiderato, occorre che l'opera di tutte le autorità, chiamate a disimpegnare questo importante servizio, sia attenta e sollecita, evitando lentezze e ritardi, che danno spesso occasione a gravi inconvenienti e a deplorabili abusi; occorre (ed è questo uno dei fini più utili della riforma) facilitare ai nostri emigranti il conseguimento di quel documento, che è il solo atto a far fede in terra straniera della loro identità personale e della loro qualità di cittadini italiani; evitando che, come purtroppo è avvenuto finora in moltissimi casi, essi siano respinti od espulsi da esteri Stati, od esclusi da pubblici o privati lavori, perchè mancanti di *passaporto per l'estero*.

“ Il regio Governo fa, perciò, viva raccomandazione alle competenti autorità di facilitare e di accelerare, per quanto sia loro possibile, il compimento delle formalità loro commesse, e di diffondere nelle popolazioni la persuasione che il passaporto per l'estero è, per chi voglia emigrare anche temporaneamente, un documento di somma convenienza e, qualche volta, di assoluta necessità.

“ I signori sindaci devono, in particolar modo, sovvenire di consiglio gli emigranti, circa le carte di cui, oltrechè del passa-

porto, questi devono andar muniti secondo i vari paesi di destinazione.

“ Per quanto concerne il rilascio di passaporto agli iscritti di leva ed ai militari in congedo, il regio decreto concede le maggiori larghezze conciliabili coll'interesse dello Stato. La solerzia delle autorità militari nel dar corso alle domande di *nulla osta*, varrà senza dubbio a diminuire il numero degli imprudenti che, espatriando senza la prescritta autorizzazione, si trovano poi in serie difficoltà, ed esposti al pericolo d'essere dichiarati renitenti o disertori.

“ Tanto i Sindaci quanto i Prefetti, Sotto-Prefetti, Commissari distrettuali e Questori dovranno tenere appositi registri conformi agli allegati modelli, per inscrivervi rispettivamente le domande di *nulla osta* e i passaporti rilasciati „

Per gli accennati modelli vedansi gli allegati *D* ed *E* alla presente circolare.

Persone che non  
possono ottenere  
il passaporto.

Secondo il detto R. Decreto (art. 3), è vietato di dar corso alle domande per ottenere la dichiarazione di *nulla osta*, e di rilasciare passaporto per l'estero, a persone che si trovino in una delle categorie seguenti:

1° coloro che, abbandonando persone per legge affidate alle loro cure, non le lascino convenientemente affidate ad altri;

2° coloro che, a norma delle leggi civili, sono sottoposti alla podestà altrui, se privi del consenso della persona da cui dipendono;

3° i fanciulli da uno a sedici anni di età, quando emigrino per paesi transoceanici, se non sono muniti del certificato di vaccinazione o di sofferto vaiuolo; e, trattandosi di minori di quindici anni, o di donne minorenni, se vi siano ragioni per credere che si vogliano condurre all'estero, quelli per prestar lavoro in industrie pericolose o nocive alla salute, queste per essere tratte alla prostituzione;

4° coloro che debbano scontare una pena restrittiva della libertà personale per qualunque reato, o contro i quali sia stato

rilasciato mandato di cattura o di comparizione per un giudizio penale in corso per delitto punibile con la reclusione o con la detenzione per tempo non minore di un anno;

5° gli iscritti di leva ed i militari che si trovino in determinate condizioni, se non adempiano a certe formalità;

6° le persone alle quali per altra disposizione sia fatto espresso divieto di espatriare.

A queste categorie altra ne fu aggiunta col R. Decreto 20 novembre 1902, n. 523, cioè: *le persone soggette ad essere respinte dal paese di destinazione in virtù delle norme localmente in vigore sull'immigrazione.*

Diamo qui appresso dei chiarimenti, che la esperienza ha dimostrato necessari, relativamente a ciascuna delle sopraindicate categorie di persone.

1° *Persone alle cure delle quali siano per legge affidate altre persone.*

Devono intendersi particolarmente compresi in questa categoria, e quindi non possono ottenere il passaporto:

a) il genitore, se non provi di lasciare convenientemente affidati ad altri i propri figli, bisognosi di cure;

b) il tutore, se non sia stato nominato il pro-tutore, o non abbia egli provveduto a farsi sostituire nell'ufficio che gli è affidato; o se non provi, mediante una dichiarazione del Pretore come presidente del Consiglio di famiglia, di aver provveduto ad assicurare la sorte dei pupilli, durante la sua assenza;

c) la nutrice, cui fu affidato un trovatello da allevare, se non abbia ottenuto dalla direzione del competente ospizio la facoltà di portarlo o condurlo seco, oppure se non lo abbia riconsegnato a chi di ragione.

Si avverta che un coniuge non ha obbligo, nel chiedere il passaporto, di presentare l'atto di consenso dell'altro coniuge, presente od assente che sia. Qualora, però, l'altro coniuge faccia opposizione, per motivi ritenuti giusti, si sospenderà l'emissione del *nulla osta* o il rilascio del passaporto, salvo al coniuge che

vuol partire di far valere le proprie ragioni, ove lo creda, davanti la competente Autorità.

Le Autorità devono poi, è bene notarlo, andar caute nel negare d'ufficio il *nulla osta* od il passaporto, quando vi sia l'accordo fra i coniugi per la partenza d'uno di essi e rimangano in patria figli bisognosi di cure. Questi, è evidente, restano affidati al coniuge che non espatria. Tanto più se non vi sono figli, il coniuge che parte non ha obbligo di provare che lascia affidato l'altro coniuge a terza persona, a meno che questo si trovi in istato di infermità che gli impedisca di guadagnarsi la vita.

Se, poi, chi vuol partire è un vedovo od una vedova, e abbandoni figli bisognosi di cure, questi dovranno rimanere convenientemente affidati, come il regolamento lo esige.

L'apprezzamento sulla idoneità d'una persona a ricevere in consegna persone bisognose di cure, è lasciato al sindaco.

“ Questi provvedimenti (avvertivano le *Istruzioni* sopracitate) non hanno già lo scopo di limitare la libertà individuale, ma soltanto quello di provvedere alla tutela di persone incapaci a proteggersi da sè medesime. Si dovrà, quindi, evitare che tali disposizioni siano applicate in modo da contravvenire all'intento per il quale vennero ordinate. Così, per esempio, se una famiglia vive del lavoro del proprio capo, e questi si reca all'estero appunto a cercare lavoro per il mantenimento della famiglia, tutto ciò che si può pretendere è che i figliuoli minori, se ve ne sono, sian lasciati sotto la cura di parenti od amici che assumano di vigilare su di essi. È pur evidente che i criterii dovranno essere ancora più larghi nei casi di emigrazione puramente temporanea. La facoltà dell'emigrare è la regola, e il divieto è l'eccezione; a tale criterio dovranno attenersi, nel dubbio, le autorità, al saggio apprezzamento delle quali è affidata l'applicazione di questo articolo.

“ Contro ingiustificati rifiuti, rimangono, naturalmente, sempre aperte agli interessati le vie del ricorso alle superiori autorità amministrative „

2° *Persone sottoposte alla podestà altrui.*

Tali persone non possono emigrare senza il consenso della persona da cui dipendono. Pertanto non possono espatriare:

*a)* i minorenni senza il consenso del padre; e, se questi è morto, o assente anche solo temporaneamente, o privato della patria potestà, senza il consenso della madre;

*b)* i minorenni orfani, o i cui genitori siano stati dichiarati assenti, o siano privati della patria potestà, senza il consenso del Consiglio di famiglia, o, in difetto di questo, senza il consenso del pretore, se residenti in comuni capoluoghi di mandamento, o altrimenti del giudice conciliatore; come pure i minorenni i cui genitori siano assenti temporaneamente, senza il consenso del pretore o del conciliatore;

*c)* i minorenni, figli naturali riconosciuti (art. 184 del Codice civile), senza il consenso del genitore; e i minorenni figli di genitori ignoti, senza il consenso del Consiglio di tutela, o, in mancanza, senza il consenso del pretore, o del giudice conciliatore se residenti in Comuni non capoluoghi di mandamento;

*d)* i minorenni affidati all'Amministrazione di un ospizio (art. 262 Cod. civ.), senza il consenso dell'Amministrazione stessa.

Il consenso deve essere prestato mediante dichiarazione sottoscritta da chi è chiamato a darlo. Occorre che il sindaco, qualora non abbia conoscenza della firma, si accerti, prima di rilasciare il nulla-osta, che essa è autentica. Se chi deve prestare il consenso è analfabeta, basta che si presenti con due testimoni a un pubblico funzionario (se all'estero a un console), il quale redigerà analogo verbale. Tale atto di consenso è esente da bollo e da ogni altra tassa, se prestato per persona che intenda recarsi, o si trovi, all'estero *a scopo di lavoro*. Nel contesto dell'atto, e prima delle firme, si dovrà fare esplicitamente risultare che l'atto stesso viene rilasciato con esenzione da bollo allo scopo di ottenere il passaporto, a norma dell'articolo 6, comma 4°, del regio decreto 31 gennaio 1901, n. 36.

3° *Minori di 15 anni e donne minorenni. — Minori di 16 anni che emigrano a paesi transoceanici.* — Quando la per-

sona che chiede, o per la quale si chiede, il passaporto è minore di anni quindici, le autorità comunali e governative, devono, prima di rilasciare il nulla osta o il passaporto, accertarsi che il minore non sia condotto all'estero per prestar lavoro in industrie pericolose o nocive alla salute. L'elenco delle industrie insalubri o pericolose dalle quali sono da escludere i fanciulli di ambo i sessi, minori di 15 anni, costituisce la tabella *B* annessa al regolamento 10 luglio 1901 sull'emigrazione.

Se si tratta di donne minorenni, le autorità devono accertarsi che non si vogliano condurre all'estero a scopo di prostituzione. L'articolo 3 della legge sull'emigrazione commina gravi pene contro chi induce una donna minorenni ad emigrare per trarla alla prostituzione.

S'aggiunga che pei fanciulli da uno a sedici anni di età, quando siano diretti a paesi transoceanici, dev'essere presentato il certificato di vaccinazione o di sofferto vaiuolo. (Art. 151, n. 3, del regolamento sull'emigrazione).

*4° Persone che debbano scontare una pena restrittiva della libertà personale, o contro le quali sia stato rilasciato mandato di cattura o di comparizione per un giudizio penale in corso, per delitto punibile con la reclusione o con la detenzione per un tempo non minore di un anno.*

Un'avvertenza importante è da farsi in proposito. Non è raro il caso che taluni Sindaci diano corso alla domanda di passaporto, in seguito alla presentazione di un certificato penale. Ciò non è regolare. È dovere del Sindaco di chiedere d'ufficio alla competente Autorità giudiziaria le *note informative*, necessarie a stabilire, altresì, che non è in corso un mandato di cattura o di comparizione riguardante la persona che chiede il passaporto, e che questa non ha ancora da scontare una pena restrittiva della libertà personale; poichè dal certificato penale si rileva bensì l'esistenza di condanne, ma non l'avvenuta espiazione di esse. Il Sindaco potrà astenersi dall'assumere informazioni, nel solo caso che abbia

personalmente conoscenza delle regolari condizioni in cui si trova chi chiede il passaporto.

5° *Inscritti di leva e militari.*

Per quanto riguarda queste categorie di persone le Prefetture ed i Sindaci dovranno osservare le norme speciali contenute nell'*Allegato A*, dettate dal R. Ministero della guerra.

6° *Persone alle quali per altra disposizione è fatto divieto di espatriare.*

In questa categoria sono particolarmente da comprendersi:

a) i commercianti falliti, sino a che non sia chiusa la procedura di fallimento, i quali non ottengano uno speciale permesso dal giudice delegato (art. 698 del Codice di commercio);

b) i condannati alla vigilanza speciale, che non ricevano espresso consenso dall'ufficio locale di pubblica sicurezza (art. 122 della legge di pubblica sicurezza).

È qui da notarsi che il Sindaco non può rifiutare di emettere il *nulla osta* per la ragione che chi chiede il passaporto sia debitore di somme di danaro verso chicchessia.

7° *Persone soggette ad essere respinte dai paesi di destinazione.*

Com'è noto, alcuni Stati esteri prescrivono che gli immigranti, per essere ammessi allo sbarco, debbano soddisfare a determinate condizioni di salute, di età, di moralità, di possesso di denaro, ecc. Per evitare agli emigranti i danni della reiezione dai paesi di destinazione, col sovracitato Decreto del 20 novembre 1902 fu stabilito che debba essere rifiutato il passaporto a coloro che non si trovano in regola con le leggi di immigrazione dei paesi dove intendono recarsi.

Anche in questa materia è lasciato molto al discernimento dell'Autorità che deve emettere il *nulla osta* o rilasciare il passaporto. Trattasi di provvedimenti intesi a tutelare e l'ordine pubblico e gli stessi emigranti. È, infatti, nell'interesse dell'ordine pubblico che una corrente migratoria non sia inquinata da elementi non desiderati dal paese di destinazione, poichè l'Auto-

rità di quel paese potrebbe adottare misure maggiormente restrittive dell'immigrazione, con danno della classe lavoratrice italiana. È, poi, provvedimento umanitario l'impedire che si esponga a spese, ed alle sofferenze di un lungo viaggio, chi sarebbe escluso poi dallo sbarco ed obbligato a far ritorno in patria. Naturalmente quest'obbligo fatto a Sindaci ed a Prefetti non attenua, né potrebbe attenuare, la responsabilità che incombe, in forza dell'articolo 24 della legge sull'emigrazione, al vettore che scientemente trasporti emigranti soggetti ad essere respinti dal porto di destinazione. Che l'autorità prefettizia abbia rilasciato il passaporto, non è circostanza la quale possa essere invocata dal vettore, per sottrarsi alle responsabilità attribuitegli dal predetto articolo di legge.

Affinché le R. Autorità possano avere una guida sicura per deliberare nei casi previsti dalla sopra citata disposizione regolamentare, diamo, nell'*Allegato B*, l'elenco dei paesi che hanno dettato norme di esclusione contro immigranti *non desiderati*, e delle cause determinanti l'esclusione.

Emissione del *nulla osta* e rilascio del passaporto.

Secondo l'art. 2 del R. Decreto 31 gennaio 1901, la domanda per il *nulla osta* può essere verbale o scritta. In quest'ultimo caso, e quando trattisi di persone che recansi all'estero *a scopo di lavoro*, e delle loro famiglie, è esente da tassa di bollo; in caso diverso dev'essere stesa su carta filigranata da centesimi 50.

È indispensabile che chi domanda il *nulla osta* sia stato precedentemente iscritto nei registri d'anagrafe del comune: e ciò in applicazione di quanto dispongono gli articoli 2, 32 e 33 del Regolamento approvato con R. Decreto 21 settembre 1901, n. 445.

Chi richiede il passaporto per l'estero non ha obbligo di provare ch'egli non trovasi nelle categorie di persone alle quali il passaporto non può essere rilasciato. L'Autorità comunale dovrà pertanto dar corso alle domande di *nulla osta*, senza che il richiedente sia obbligato a presentare speciali certificati negativi, salvo ad essa di assumere *d'ufficio* le informazioni che creda opportune.

Il R. Decreto 31 gennaio 1901 non fa obbligo ai Sindaci di ac-

compagnare le dichiarazioni di *nulla osta*, che inviano all'Autorità prefettizia, con annotazioni o documenti di sorta. È anzi stabilito dall'art. 9 del Regolamento sull'emigrazione che i documenti necessari per il *nulla osta* debbono conservarsi nell'archivio comunale, e che presso l'Autorità che rilascia il passaporto deve rimanere il *nulla osta*, corredato delle eventuali successive dichiarazioni delle Autorità militari.

I Prefetti e Sottoprefetti devono adunque, in via ordinaria, rilasciare i passaporti in seguito alla semplice dichiarazione di *nulla osta* dei Sindaci; ma, quando abbiano motivo di dubitare che il richiedente non sia nelle condizioni volute dalla legge per ottenere il passaporto, possono esigere dai Sindaci che siano loro esibiti, salva restituzione, i documenti e comunicare le informazioni raccolte sul conto del richiedente.

Si crede opportuno di rammentare che, per ottenere il *nulla osta* e il passaporto, non è più obbligatoria, come lo era sotto l'impero dell'antica legge sull'emigrazione, la presentazione, da parte dell'emigrante, del *certificato di assicurato imbarco*. Al contrario, la nuova legge sull'emigrazione prescrive (art. 19) che l'emigrante, per potersi provvedere del biglietto, ha l'obbligo di presentare il passaporto.

Quando tra le varie persone componenti una famiglia emigrante vi siano iscritti di leva o militari, occorrerà per questi uno speciale *nulla osta*, ed anche uno speciale passaporto, allorché, trattandosi d'iscritti di leva, il passaporto debba avere una durata inferiore a tre anni.

In tutti gli altri casi un solo *nulla osta* deve bastare per tutte le persone che, giusta l'art. 4 del Regolamento, possono essere iscritte sullo stesso passaporto.

In quanto concerne la concessione di passaporto a donne, è necessario che nella prima pagina del passaporto, dopo l'indicazione del nome della titolare, segua l'indicazione del suo stato civile: se, cioè, essa è nubile o maritata e con chi e se il marito

Passaporto a donne.



che il passaporto deve essere direttamente consegnato al titolare, con esclusione, assoluta e categorica, di qualsiasi intermediario.

Per quel che concerne i connotati del titolare, raccomando che essi siano completi e precisi, affinché riesca facile l'identificazione di chi presenta il passaporto.

Avvenendo, poi, a pagine 4 e 5 del passaporto, l'iscrizione di persone che accompagnano il titolare, l'Autorità dovrà apporre, a fianco dei nomi, la data, il bollo e la firma.

La legge sull'emigrazione (art. 5) vuole esenti dalla tassa di bollo e da ogni altra tassa il passaporto e tutti gli atti necessari per ottenerlo, se la richiesta sia fatta da persone che si recano all'estero *a scopo di lavoro* ovvero dalle loro famiglie.

**Gratuità del passaporto. Emigrazione a scopo di lavoro.**

Devono considerarsi come persone che si recano all'estero *a scopo di lavoro*: gli operai, contadini, braccianti, giornalieri, venditori ambulanti e simili. Coloro che emigrano *a scopo di lavoro* hanno diritto ad avere gratuitamente il passaporto e tutti gli atti necessari per ottenerlo, senza bisogno di comprovare il loro stato di povertà mediante l'esibizione di apposito certificato. Per far constare che una determinata persona o famiglia recasi all'estero *a scopo di lavoro*, è sufficiente una dichiarazione del Sindaco inserita nel certificato di *nulla osta*.

L'esenzione dalla tassa deve estendersi anche alla famiglia di chi si reca all'estero *a scopo di lavoro*; e va applicata ai membri di essa, sia che accompagnino la persona che si reca all'estero *a scopo di lavoro*, sia che si propongano di raggiungerla, qualora già, *a scopo di lavoro*, si trovi all'estero.

Nessun impiegato può chiedere, né accettare compenso di sorta dall'emigrante, neppure a titolo di remunerazione per lavoro straordinario; e così pure è esclusa, per le Autorità comunali, la facoltà di chiedere all'emigrante il rimborso delle spese di corrispondenza con l'Autorità prefettizia, per la domanda del passaporto.

Atti da redigersi e  
da rilasciarsi gra-  
tuitamente.

Gli atti che devono redigersi in carta libera, nell'interesse di persone che recansi, o che trovansi all'estero a scopo di lavoro, e delle loro famiglie, sono i seguenti:

il *nulla osta* del Sindaco;

la dichiarazione od obbligazione di colui al quale l'emigrante affidi la cura di persone, che, pel fatto della di lui partenza, rimarrebbero nell'abbandono (art. 3, n. 1);

l'atto di consenso a favore di persone, che, a norma delle leggi civili, sono sottoposte alla podestà altrui, chiunque sia la persona che debba dare il consenso (stesso articolo, n. 2);

le note informative dell'Autorità giudiziaria e il certificato penale, se chiesto dal Sindaco, nell'interesse di chi emigra, a scopo di lavoro, in paese in cui il certificato sia richiesto;

il certificato di buona condotta, del quale, oltrechè del passaporto, dev'essere fornito l'emigrante, quando si rechi in paese ove il possesso di tale documento è obbligatorio;

il certificato di vaccinazione o di sofferto vaiuolo, se chi deve rilasciare il certificato è un medico alla dipendenza dell'Autorità comunale;

i permessi delle Autorità militari, nei casi previsti dal suddetto art. 3, ai nn. 4, 5, 7 e 8;

il libretto di lavoro e il certificato di visita medica (art. 4 del Regolamento 10 luglio 1901 per l'esecuzione della legge sull'emigrazione). Avvertasi, però, che il libretto di lavoro non è obbligatorio pei minorenni, che emigrano a paesi transoceanici in compagnia di persona della propria famiglia;

la dichiarazione prefettizia di *nulla osta* prevista dall'articolo 7 del regolamento sui passaporti;

in generale ogni documento che abbia stretta attinenza col rilascio del passaporto, e senza del quale il passaporto non potrebbe essere rilasciato.

A provare che il certificato penale è domandato nell'interesse di persona che si reca, a *scopo di lavoro*, in paese ove tale documento è richiesto, basterà che il Sindaco — al quale deve rivol-

gersi l'emigrante per il conseguimento del certificato — faccia di ciò espressa dichiarazione nella lettera che dirige all'autorità giudiziaria.

Il certificato penale, tanto nel caso che sia presentato al Sindaco da chi voglia emigrare, quanto nel caso che sia domandato all'Autorità giudiziaria, nell'interesse dell'emigrante, dal Sindaco, o che dal Sindaco stesso sia comunicato all'Autorità prefettizia, dovrà, poi, essere consegnato all'emigrante, affinchè questi possa valersene nel paese di destinazione.

Si avverte, per dissipare qualsiasi malinteso, che chi emigra agli Stati Uniti non ha tassativo obbligo di presentare alle autorità americane il proprio certificato penale; per cui l'emigrante che, anche a scopo di lavoro, intenda colà recarsi provvisto di detto documento, deve, per ottenerlo, pagare la relativa tassa di bollo.

La dichiarazione prefettizia di *nulla osta*, prevista dall'art. 7, deve essere sempre chiesta al prefetto competente dall'uffiziale diplomatico o consolare nella cui circoscrizione ha residenza, o temporanea dimora, la persona che chiede il passaporto.

Per *prefetto competente* dovrà intendersi: o quello della provincia di abituale residenza del richiedente, se questi, pur trovandosi all'estero, abbia mantenuto nel Regno la sua residenza abituale, o, in mancanza, quello della provincia di domicilio, o, infine, quello della provincia di origine. Siccome tanto i Prefetti, quanto i Sotto-Prefetti e i Commissarii distrettuali sono autorizzati al rilascio dei passaporti, è ammissibile che i Sotto-Prefetti e i Commissarii distrettuali possano, come i Prefetti, rilasciare i *nulla osta* previsti nel predetto articolo. I R. Consoli potranno, adunque, per guadagno di tempo, e nell'interesse dell'emigrato, rivolgere loro direttamente la domanda di *nulla osta*.

Se si tratti di un cittadino italiano nato e abitualmente residente all'estero, l'uffiziale diplomatico o consolare procederà, prima di rilasciare il passaporto, ai necessari accertamenti, sia esigendo la presentazione di *atti di notorietà*, o di altre carte fidefacienti, sia interpellando il regio uffiziale diplomatico o con-

solare della circoscrizione ove il richiedente nacque od ebbe abitualmente la sua residenza.

Nei casi di necessità, cioè quando la persona che chiede il passaporto ha assoluto bisogno di un documento d'identificazione per risiedere in una determinata località dell'estero, il regio ufficiale diplomatico o consolare potrà, mentre si compiono le formalità per ottenere il *nulla osta* dell'Autorità prefettizia, rilasciarle un *permesso* o *carta di identità*, quando a tale documento sia attribuito valore dalle autorità locali.

Tale *permesso* sarà gratuito; verrà indicato in esso il tempo di sua validità, che sarà quello necessario, affinché arrivi la dichiarazione prefettizia, e dovrà essere ritirato al giungere di tale dichiarazione, sia essa affermativa o negativa.

Faccio sicuro assegnamento sullo zelo dei signori Prefetti, Sotto-Prefetti e Commissarii distrettuali, affinché alle domande consolari di *nulla osta* sia dato corso colla massima celerità e diligenza.

**Il termine di 24 ore.**

L'art. 5 della legge sull'emigrazione prescrive che le Autorità competenti devono trasmettere la domanda per il passaporto e rilasciare questo entro 24 ore dal ricevimento della domanda, o del *nulla osta*, corredati dei documenti prescritti.

L'art. 2 del R. Decreto 31 gennaio 1901 aggiunge che la dichiarazione di *nulla osta* dovrà essere trasmessa dal Sindaco a chi di ragione, non più tardi di 24 ore (non compresi in tale termine i giorni festivi), dal ricevimento della richiesta, corredata dei documenti prescritti.

Il termine di 24 ore s'intende decorrere: pel Sindaco, dal momento in cui la richiesta di *nulla osta* sia completata dai documenti necessari; per l'Autorità prefettizia, dal momento in cui saranno giunte ad essa le informazioni e i documenti suppletivi, che stimasse opportuno di procurarsi prima di rilasciare il passaporto.

I Sindaci e i Prefetti debbono curare che il *nulla osta* e il passaporto siano rilasciati con sollecitudine.

Solo in casi eccezionali il Regolamento sull'emigrazione autorizza il rilascio del passaporto da parte del Prefetto, Sotto-Prefetto, Commissario distrettuale o Questore, anche se manchi il *nulla osta*; e, nei casi che non ammettono dilazione, tale facoltà di rilascio del passaporto è anche accordata agli Ispettori dell'emigrazione, sotto la loro personale responsabilità.

L'art. 5 del R. Decreto sui passaporti dispone che i passaporti per l'estero, rilasciati sia nel Regno che all'estero, hanno la durata di tre anni.

**Durata del passaporto. Sua validazione.**

Quando però il passaporto sia chiesto da iscritti di leva, esso dovrà aver durata, come si è già detto, sino al 1° marzo dell'anno immediatamente successivo a quello in cui l'iscritto concorre alla leva, nel quale mese di marzo ha luogo normalmente la chiamata generale alle armi delle reclute della leva in corso.

Qualche dubbio è nato sulla durata che deve avere il passaporto, quando sia richiesto da iscritti di leva, che intendano far valere il diritto all'assegnazione alla 3ª categoria. Anche in questo caso il passaporto dovrà aver la durata fino al 1° marzo dell'anno immediatamente successivo a quello in cui l'iscritto concorre alla leva. Però l'iscritto di leva, il quale, trovandosi all'estero, possa provare di essere stato assegnato alla 3ª categoria, potrà recarsi dall'ufficiale diplomatico o consolare, sotto la cui giurisdizione egli si trovi, e chiedere la rinnovazione del passaporto colla durata normale di tre anni.

Relativamente alla durata del passaporto sono ancora da farsi le seguenti avvertenze.

Quando al Sindaco consti che una persona alla quale sia stato rilasciato il passaporto, sia venuta, dopo la data del rilascio, a trovarsi in una delle categorie specificate dall'art. 3 del R. Decreto sui passaporti, è tenuto ad avvertirne la competente autorità prefettizia, affinché questa, a norma dell'art. 10 del citato R. Decreto, provveda al ritiro del passaporto.

Qualora, poi, l'emigrante sia munito di passaporto per una de-

terminata destinazione e voglia, sempre durante il periodo di validità del passaporto, servirsi di questo per recarsi in paese diverso da quello indicato sul passaporto stesso, dovrà far vidimare il passaporto per questa nuova destinazione dall'autorità politica (prefetto, sottoprefetto, commissario distrettuale o questore) se nel Regno, o dall'autorità diplomatica o consolare, se all'estero.

L'autorità che modifica l'indicazione della destinazione dovrà richiedere i documenti e le note informative che potessero occorrere per assicurarsi che l'emigrante non si rechi alla nuova destinazione in contravvenzione alle leggi colà vigenti sull'immigrazione.

Qualora il cambiamento di destinazione sia accordato ad un militare di 1<sup>a</sup> categoria, l'autorità che lo accorda dovrà comunicare il cambiamento al Comandante del distretto cui il militare appartiene; e qualora sia accordato ad un iscritto di leva, la comunicazione dovrà farsi alla Prefettura o Sottoprefettura che ha rilasciato, in origine, il passaporto.

Nessuna tassa o diritto di cancelleria è dovuto per la modificazione della destinazione.

**Necessità del passaporto per l'estero.**

Accade sovente che operai italiani emigrino in paesi d'Europa senza previamente munirsi di passaporto per l'estero. Ripetiamo essere questo un errore gravissimo anche quando trattisi di paesi per entrar nei quali l'esibizione del passaporto per l'estero non è obbligatoria. Avviene, infatti, che l'operaio sprovvisto di detto documento è sempre accolto con diffidenza e trova difficilmente lavoro; senza contare che chi va all'estero per occuparsi deve spesso passare da uno Stato, dove il passaporto per l'estero non è obbligatorio, ad un altro ove tale obbligatorietà esiste; di qui inconvenienti d'ogni specie, cui l'emigrante può facilmente ovviare munendosi di passaporto prima della partenza dal Regno.

Ad inconvenienti ancora più gravi vanno incontro i militari di 1<sup>a</sup> categoria del R. Esercito ed i militari del Corpo RR. Equipaggi, i quali si recano all'estero senza passaporto, il che vuol dire senza autorizzazione per parte della competente autorità.

In caso di chiamata alle armi, essi sono obbligati a ritornare immediatamente nel Regno, mentre, qualora fossero muniti della debita autorizzazione e del passaporto, sarebbero, salvo casi eccezionali, dispensati dal presentarsi. I sindaci devono, adunque, porre la massima cura nel consigliare i militari espatrianti dai rispettivi comuni a munirsi di passaporto per l'estero, anche se destinati a paesi prossimi all'Italia e per una sola campagna di lavoro.

Ed è, infine, da osservare che talune Amministrazioni comunali credono lecito esimersi dai loro obblighi in materia di concessione di passaporti, incoraggiando chi faccia domanda del *nulla osta* a partire, in emigrazione temporanea, senza passaporto per l'estero, ed a presentarsi, poi, al R. Console del luogo di destinazione per ottenerlo.

Ciò è irregolare e sommamente biasimevole. Questa trasgressione al regolamento riesce sempre dannosissima all'emigrante: il quale, giunto a destinazione e presentatosi, forse percorrendo grandi distanze, al Console, per domandare il passaporto, deve attendere (il più delle volte con pericolo d'essere espulso) che quel funzionario faccia le pratiche occorrenti per avere il prescritto *nulla osta* dalla competente autorità prefettizia: senza contare gli oneri maggiori cui l'emigrante va soggetto, dovendo spesso pagare tasse e diritti doganali, per le suppellettili di casa, che avrebbe risparmiato qualora fosse stato munito di passaporto prima della partenza dal Regno. E qui non è superfluo ricordare che l'autorità comunale può incorrere in gravi responsabilità pel combinato disposto dell'articolo 2 del R. Decreto sui passaporti e 9 del Regolamento sull'emigrazione.

Per norma delle autorità che emettono il *nulla osta*, o che rilasciano il passaporto, diamo, nell'*Allegato C*, l'indicazione delle disposizioni vigenti in taluni Stati, per quanto concerne l'ammissione di stranieri ad entrare ed a risiedere nei rispettivi territori.

Il Ministro  
TITTONI.

Alla circolare sopra riportata fanno seguito gli allegati qui appresso indicati:

- A* — Norme concernenti iscritti di leva e militari.
- B* — Norme di esclusione d'immigranti da vari paesi esteri.
- C* — Documenti richiesti per l'entrata e la dimora in vari paesi esteri.
- D* — Registro delle domande di *nulla osta*.
- E* — Registro dei passaporti rilasciati.

Crediamo utile pubblicare nel Bollettino gli allegati *B* e *C*, come quelli che presentano speciale interesse anche per lo studio della legislazione sull'immigrazione nei vari paesi di immigrazione.

ALLEGATO **B.**

**Elenco dei paesi che hanno dettato norme di esclusione contro immigranti *non desiderati*, con indicazione delle cause determinanti la esclusione.**

*Aden.* — (Ordinanza 19 aprile 1904):

Indigenti.

*Argentina.* — (Articolo 32 della legge 19 ottobre 1876):

Colpiti da mali contagiosi o da vizio organico che li renda inabili al lavoro; dementi; mendicanti; condannati; persone aventi più di 60 anni, se non siano capi di famiglia.

*Australia.* — (Legge del 1901):

*a)* le persone che, a richiesta di un funzionario, rifiutino di scrivere sotto dettatura, e di firmare, in sua presenza, un brano di cinquanta parole, per esteso, in una lingua europea designata dal funzionario; (per un italiano sarà, naturalmente, designata la lingua italiana);

*b)* le persone che, a parere del Ministro o di un funzionario appositamente designato, debbano probabilmente ricorrere, per vivere, alla carità del pubblico, o cadere a carico d'una qualsiasi istituzione di beneficenza;

*c)* gli idioti e i mentecatti;

d) le persone colpite da malattie infettive o contagiose, o di carattere ributtante o pericoloso;

e) le persone che negli ultimi tre anni si siano rese colpevoli di un reato d'indole non esclusivamente politica, e siano stati condannati ad un anno o più di carcere, senza che la pena sia stata loro condonata;

f) le prostitute, e le persone che vivano della prostituzione altrui;

g) le persone vincolate da un contratto o da un anticipato accordo di lavoro.

*Brasile.* — In seguito a recenti disposizioni del Governo di S. Paolo, è proibito lo sbarco nel porto di Santos agli immigranti affetti da congiuntivite granulosa o tracoma.

*Capo di Buona Speranza (Africa Australe).* — (Legge del 1902):

a) chiunque, a richiesta di un funzionario debitamente autorizzato, si mostri incapace, per difetto di istruzione, di scrivere di suo pugno e firmare, in caratteri di una lingua europea, una domanda secondo una determinata formula;

b) chiunque non si trovi in possesso di mezzi di sussistenza e possa cadere a carico della pubblica beneficenza;

c) chiunque sia stato riconosciuto colpevole di uno dei seguenti reati: omicidio, rapina, furto, frode, spregiuro o falso, o che, per circostanze connesse con tali reati, sembri al Governo della Colonia che non debba essere ammesso nella Colonia stessa;

d) gli idioti e mentecatti;

e) qualunque persona, uomo o donna, che vive della prostituzione, o notoriamente riceve proventi dall'esercizio della prostituzione;

f) qualunque persona che, per informazioni pervenute ufficialmente da un Segretario di Stato o Ministro coloniale o, per via diplomatica, da un Ministro di Stato estero, sia riconosciuta come non ammissibile nella Colonia.

*Canada.* — (Proclami del 23 agosto 1900):

indigenti;

criminali.

Per precedenti disposizioni sono del pari escluse le persone affette da mali contagiosi.

*Cuba.* — (Decreto 15 maggio 1902):

Dementi; mendicanti; persone soggette a cadere a carico della carità pubblica; affetti da mali ripugnanti, gravi o contagiosi; condannati per crimini o delitti infamanti, o per reati che implicino turpitudine morale; poligami; sussidiati da terzi per pagamento del prezzo di viaggio; prostitute; arruolati all'estero con contratto di lavoro, espresso o tacito, verbale o scritto, da eseguirsi nel territorio della Repubblica.

*Madagascar.* — (Decreto del 15 giugno 1903):

Persone che non provino d'aver assicurato impiego, mercè un contratto, col quale un imprenditore solvibile s'impegni a sostenere le spese del loro rimpatrio; o che, in mancanza di ciò, non depositino presso il locale Ufficio del Tesoro una somma di franchi 250, in garanzia delle spese eventuali di rimpatrio o di ricovero. (Questa somma è restituibile quando l'immigrante parta dall'isola, oppure dopo due anni di soggiorno se la sua condizione economica è buona; altrimenti dopo cinque anni).

*Natal (Africa Australe).* — (Legge del 1903):

*a)* chiunque, a richiesta di un funzionario debitamente autorizzato, si mostri incapace, per difetto d'istruzione, di scrivere e di firmare, in caratteri di una lingua europea, una domanda che sia di soddisfazione del Ministro;

*b)* chiunque sia privo di mezzi, constatabili, di sussistenza o possa presumibilmente cadere in miseria o a carico della pubblica beneficenza;

*c)* gli idioti o mentecatti;

*d)* le persone affette da malattie ributtanti o pericolose o contagiose;

*e)* le persone che abbiano, in qualsiasi paese, riportato una

condanna, senza che la pena sia stata loro condonata, per omicidio o altro reato per il quale vi sia stata condanna alla pena del carcere per qualsiasi durata, e che, per questi motivi, siano da ritenere come immigranti non desiderabili;

f) le prostitute e le persone che vivono o possono aver vissuto della prostituzione altrui, o ne traggono o possono averne tratto profitto;

g) le persone che siano da ritenere, a giudizio del Ministro, come immigranti non desiderabili, per informazioni ricevute da un Segretario di Stato o da un Ministro coloniale, o per vie diplomatiche o per mezzo di un Ministro di uno Stato estero o di altra fonte attendibile.

*Nuova Zelanda.* — (Legge del 1899):

1) persone che, a richiesta di un funzionario nominato dal Governatore, non siano in grado di scrivere in una lingua europea e firmare, in presenza di detto funzionario, una domanda nella forma che sarà stabilita volta per volta dal segretario coloniale,

2) idioti o mentecatti;

3) persone colpite da malattie contagiose, o di carattere ributtante o pericoloso;

4) persone che negli ultimi anni abbiano, dovunque, riportato una condanna, senza che la pena sia stata loro condonata, per un reato che importi turpitudine morale e che, se fosse stato commesso nella Nuova Zelanda, sarebbe stato punibile col carcere per due anni o più.

*Stati Uniti.* — (Legge del 3 marzo 1903):

Art. 2. — Sono escluse dall'ammissione negli Stati Uniti le seguenti categorie di stranieri: gli idioti, i pazzi, gli epilettici e le persone che furono colpite da pazzia durante il quinquennio precedente lo sbarco; le persone che hanno avuto due o più accessi di pazzia in qualunque tempo anteriore; i miserabili (*paupers*) (1); le

(1) La legge americana non determina la somma di cui deve andar munito l'immigrante per non essere qualificato come *pauper*: ma l'esperienza ha dimostrato che questa somma deve essere superiore a 10 dollari (50 fr.) e proporzionata allo stato di maggiore o minore età e di maggiore o minore robustezza dell'immigrante.

persone che possono cadere a carico della pubblica beneficenza (1); gli accattoni di professione; le persone affette da malattie ributtanti o contagiose (2); le persone che subirono condanne per truffa o per reati implicanti turpitudine morale (3); i poligami, gli anarchici e le persone che professano o predicano il sovvertimento, colla forza o colla violenza, del Governo degli Stati Uniti o di ogni altro governo od assetto legislativo (*forms of law*), o l'assassinio di pubblici funzionari; le prostitute e le persone che procurano o tentano di introdurre prostitute, o altre donne, a scopo di prostituzione; quelli che, entro l'anno dalla loro ammissione negli Stati Uniti, sono stati espulsi perchè sbarcati in seguito ad offerta, sollecitazione, promessa

(1) Vecchi e donne inadatte a proficuo lavoro, se non v'è persona idonea, già residente negli Stati Uniti, che si renda garante ch'essi non cadranno mai a carico della pubblica carità. Pei vecchi non v'è limite preciso d'età, ma i rigori della Commissione americana inquirente hanno, in generale, per oggetto le persone superiori a 45 anni: tutto dipende dal loro grado di salute e di attitudine al lavoro.

Pei fanciulli occorre tener presenti le avvertenze seguenti:

I fanciulli inferiori ai 14 anni di età, che non siano accompagnati dai genitori, o da stretti parenti costituiti in famiglia, o che non abbiano negli Stati Uniti i genitori, o stretti parenti costituiti in famiglia, i quali li ricevano e ne prendano cura, sono sistematicamente respinti, salvo circostanze eccezionali da valutarsi dalla commissione inquirente, all'atto dell'arrivo;

Quelli superiori ai 14 anni (età fissata dalle leggi locali, affinchè un fanciullo possa impiegarsi in lavori industriali), i quali siano bene affidati, ed abbiano chi li accolga e garantisca che non cadranno mai a carico della pubblica beneficenza, sono normalmente ammessi a sbarcare, ma rimane sempre libero il giudizio della Commissione inquirente sulle circostanze che possano far ritenere il fanciullo come andato agli Stati Uniti in contravvenzione alle leggi sull'immigrazione.

(2) Occorre ricordare che le malattie, le quali fanno respingere più frequentemente gli emigranti italiani al porto di provenienza, sono la malattia agli occhi detta *congiuntivite (tracoma)* e la *tigna*.

(3) È utile riprodurre qui la circolare diretta dal R. Ministero dell'interno ai Prefetti del Regno addì 9 marzo 1899; circolare che ha, anche oggidì, il suo pieno valore, quantunque il testo della primitiva legge americana fosse, su questo punto, alquanto diverso:

« Tra gli individui soggetti ad essere respinti dai porti degli Stati Uniti, giusta le leggi ivi vigenti, già riassunte nella circolare 8 novembre 1896, n. 11900 A. 10, sono compresi, come è noto, i *condannati per crimini o delitti importanti infamia o turpitudine morale*.

« L'applicazione di questa disposizione ha dato luogo in pratica a dubbi non pochi, per la indeterminatezza e latitudine dell'espressione usata dal legislatore

od impegno di compiere negli Stati Uniti un lavoro o servizio di qualsiasi genere; ogni persona il cui biglietto o prezzo di trasporto è stato pagato con danaro non suo, o fu aiutata da altri a venire, tranne il caso che sia in modo positivo e sufficiente dimostrato che tali persone non appartengono ad una delle sopra indicate categorie di esclusi. Con quest'articolo, però, non si intende di impedire alle persone che risiedono negli Stati Uniti di chiamare presso di loro un congiunto o un amico, purchè questi non sia compreso nelle sopradette categorie di esclusi.

In forza di questa legge, non saranno respinte le persone che subirono condanne per reati puramente politici, non impicanti turpitudine morale. Inoltre potranno essere introdotti operai di una

---

americano nell'indicare i reati che possono legittimare la non ammissione degli stranieri negli Stati federali.

\* A dirimere ogni dubbio furono, è vero, fatti uffici presso il governo degli Stati Uniti per stabilire norme più precise e concrete; ma lo stesso governo federale ha osservato, come, di fronte alle leggi locali, la sola commissione inquirente nei porti di sbarco sia arbitra di giudicare, caso per caso, se il delitto che motivò la pena importi infamia o turpitudine morale.

\* Questa circostanza ha dato poi occasione di constatare come torni affatto inutile ogni richiesta, che volta per volta venisse indirizzata a quel governo per conoscere, in precedenza, se un emigrante già condannato in Italia potrebbe essere, o no, ammesso allo sbarco.

\* In tale stato di cose, questo ministero, pur tenute ferme le norme di massima stabilite colla circolare surriferita, è venuto nella determinazione di rimettere d'ora in poi al prudente arbitrio delle SS. LL. di decidere nei singoli casi circa il rilascio del passaporto per gli Stati Uniti a persone, che abbiano commesso reati non gravi e riportate lievi condanne penali.

\* Avverte, però, che il rilascio del passaporto deve essere sempre subordinato alle seguenti condizioni:

\* Che l'emigrante firmi una dichiarazione, dalla quale risulti che esso fu informato dell'eventualità cui si espone di essere respinto al porto di provenienza, per cui la partenza si effettua a di lui intero rischio e pericolo;

\* Che l'emigrante sia munito del proprio certificato penale, il quale ben chiarisca i motivi della condanna;

\* Che l'emigrante venga consigliato ad esibire immediatamente tale documento all'arrivo e ad esporre con tutta sincerità, alla commissione americana inquirente, le circostanze e le ragioni in base alle quali essa dovrà, poi, formulare il proprio giudizio „

In casi simili, evidentemente, il Sindaco, prima di emettere il *nulla osta*, deve sentire il parere del Prefetto competente.

speciale abilità tecnica, se non si trovino negli Stati Uniti operai di simil genere disoccupati. Inoltre le disposizioni di questa legge concernenti il contratto di lavoro non comprendono l'esclusione di attori da teatro, di artisti, di conferenzieri, di cantanti, di ministri di qualsiasi culto, di professori in collegi o seminari, di coloro che esercitano una professione liberale riconosciuta tale, e delle persone impiegate puramente in servizi domestici.

Art. 4. — È proibito ad ogni persona, compagnia, società o corporazione di anticipare in qualsiasi maniera il prezzo di trasporto, o di agevolare in qualche modo od incoraggiare l'introduzione o l'immigrazione di uno straniero negli Stati Uniti, in seguito ad offerta, sollecitazione, promessa od accordo verbale o scritto, espresso o tacito, fatto prima dell'introduzione di tale straniero, per compiere negli Stati Uniti un lavoro o servizio di qualsiasi genere, che richieda, o no, speciale abilità tecnica.

*Uruguay.* — (Legge del 1890):

affetti da male contagioso;

mendicanti;

inabili al lavoro;

maggiori di 60 anni che non appartengono a famiglia avente almeno 4 persone atte al lavoro.

*Venezuela.* — (Legge del 26 agosto 1894):

maggiori di 60 anni che non siano accompagnati da figli abili al lavoro, o non abbiano figli già stabiliti nella Repubblica;

persone che non offrano condizioni di buona salute e di moralità;

persone che non siano munite, oltrechè del passaporto, d'un certificato di buona condotta; il tutto vidimato dall'autorità consolare Venezuelana (Questa vidimazione è gratuita per coloro che vanno al Venezuela in qualità di *immigranti* nei modi voluti dalla legge medesima).

## ALLEGATO C.

**Norme vigenti in taluni Stati per l'ammissione degli stranieri  
ad entrare ed a risiedere nei rispettivi territori.**

*Austria-Ungheria.* — Occorre possedere il passaporto, oppure documenti che facciano fede dell'identità di persona. Non è necessario che tali carte siano vidimate dall'autorità consolare austro-ungarica nel Regno.

*Belgio.* — Non è obbligatorio il passaporto; è, però, obbligatoria la presentazione, ad ogni richiesta, di un documento che faccia fede dell'identità di persona.

*Bulgaria.* — È obbligatorio il passaporto per l'estero, pel quale non occorre, però, alcuna vidimazione.

*Danimarca.* — Non è obbligatorio il passaporto, nè altro documento; ma il possesso di regolari atti fidefacienti dell'identità di persona rende più facile il trovare un'occupazione; non occorre che tali documenti siano vidimati dall'autorità consolare danese.

*Francia.* — Non è obbligatorio il passaporto: ma lo straniero che recasi in Francia in cerca di lavoro deve presentare, non avendo il passaporto, il proprio atto di nascita, per la dichiarazione di soggiorno voluta dalla legge locale. Né per l'uno, nè per l'altro documento occorre la vidimazione dell'autorità consolare francese.

*Germania.* — Il passaporto per l'estero non è obbligatorio; siccome, però, ogni straniero che va in Germania è tenuto a provare, se richiesto, l'identità personale, il miglior mezzo per ciò fare è quello d'andar muniti di passaporto per l'estero, che non occorre sia vidimato dall'autorità consolare germanica. In talune località bisogna presentare il certificato di vaccinazione, e, pel lavoro nelle miniere, un certificato medico, comprovante che l'operaio non è affetto da malattia, che lo renda inadatto al lavoro medesimo.

*Gran Bretagna.* — Non è obbligatorio il passaporto, né altro documento.

*Grecia.* — Non è obbligatorio il passaporto, ma è obbligatorio il provare con documenti, a richiesta dell'autorità, l'identità di persona.

*Egitto.* — Il passaporto per l'estero è obbligatorio, ma non occorre che sia vidimato.

*Lussemburgo.* — Lo straniero che vuol entrare nel Lussemburgo è tenuto, se richiesto, a provare per mezzo di documenti (passaporto od altro) l'identità di persona. Volendo dimorarvi deve, entro cinque giorni dall'arrivo, farne dichiarazione all'autorità locale, fornendo ogni necessaria informazione sulla propria persona e sulle persone di famiglia. A stretto rigore il passaporto non è obbligatorio, ma, visto il dovere di adempiere a dette formalità, risulta evidente, pei nostri emigranti, l'opportunità di munirsi di esso prima della partenza dal Regno.

*Montenegro.* — Non è obbligatorio il passaporto; ma siccome lo straniero è tenuto, se richiesto, a presentare documenti comprovanti l'identità personale, è preferibile andar muniti di passaporto, pel quale non occorre vidimazione.

*Paesi Bassi.* — È obbligatorio il passaporto per l'estero, vidimato dall'autorità consolare dei Paesi Bassi, oppure altro documento comprovante identità di persona, provenienza, e mèta del viaggio.

*Portogallo.* — Il passaporto non è obbligatorio; ma la residenza di un italiano non può essere autorizzata che in base a presentazione del certificato di nazionalità, rilasciato dall'autorità diplomatica o consolare italiana. Sicchè diviene necessario andar muniti di passaporto o di altro valido documento per provare lo stato di cittadinanza.

*Rumania.* — È obbligatorio il passaporto per l'estero, vidimato dall'autorità diplomatica o consolare rumena. La vidimazione è gratuita.

*Russia.* — Il passaporto per l'estero è obbligatorio, ed è obbli-

gatoria la vidimazione di esso per parte dell'autorità consolare russa. Non sono richiesti altri documenti.

*Serbia.* — In seguito a recenti disposizioni, per entrare in Serbia, così dalla Bulgaria come dall'Ungheria, non è più necessaria l'esibizione del passaporto.

*Spagna.* — Non è obbligatorio il passaporto, ma è obbligatorio il certificato di nazionalità rilasciato dall'autorità diplomatica o consolare, presso la quale occorre che l'immigrante, anche se entri in Spagna per breve tempo, si faccia inscrivere. Il possesso del passaporto per l'estero diventa adunque una necessità, dovendo essere esibito all'autorità diplomatica o consolare.

*Svezia e Norvegia.* — Non è obbligatorio il passaporto, né il possesso d'altri documenti. È, però, desiderabile che ogni italiano sia munito di carte d'identificazione per ogni possibile evenienza.

*Svizzera.* — Per dimorare in Svizzera occorre il deposito del passaporto per l'estero presso l'autorità cantonale di polizia, la quale rilascia un *permesso di soggiorno*. Non occorre che il passaporto sia vidimato dall'autorità consolare svizzera in Italia.

*Turchia.* — È obbligatorio il passaporto per l'estero, vidimato dall'autorità consolare ottomana in Italia. Non sono richiesti altri documenti.

#### 4. — Noli.

##### Noli massimi per il trasporto degli emigranti nel secondo quadrimestre (1° maggio-31 agosto) 1905.

Pubblichiamo qui appresso i noli massimi per il trasporto degli emigranti nel secondo quadrimestre del 1905. Detti noli sono stati, per una parte dei piroscafi, approvati dal Commissariato dell'emigrazione con deliberazione del 14 aprile 1905, per un'altra parte, stabiliti dal Ministro degli Affari esteri con decreto del 14 aprile 1905; e sono stati pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 aprile 1905.

I noli approvati dal Commissariato sono segnati con asterisco.



*Segue* **Linee degli Stati Uniti.**

(Dall'Havre a Nuova York).

**Compagnie Générale Transatlantique (1).**

L'Aquitaine . . . . . *148	La Lorraine . . . . . *148
La Bretagne . . . . . *148	La Savoie . . . . . *148
La Champagne . . . . . *148	La Touraine . . . . . *148
La Gascogne . . . . . *148	

**Linea del Brasile.**

(Da Genova o da Napoli a Rio de Janeiro e Santos).

Navigazione Generale Italiana.	Ottavio Zino.
Umbria . . . . . *180	Equità . . . . . *165
Sicilia . . . . . *180	Attività . . . . . *165
Sardegna . . . . . *180	<b>Transports maritimes à vapeur.</b>
Liguria . . . . . *180	Algérie . . . . . 160
Lombardia . . . . . *180	Espagne . . . . . 160
Regina Margherita . . . . . *180	France . . . . . 160
Orione . . . . . *180	Italie . . . . . 160
Sirio . . . . . *180	Aquitaine . . . . . 155
Perseo . . . . . *180	Provence . . . . . 155
Vincenzo Florio . . . . . *170	Les Alpes . . . . . 155
Marco Minghetti . . . . . *165	Les Andes . . . . . 155
Il Piemonte (2) . . . . . *160	Orléanais . . . . . 155
Piemonte . . . . . *160	Nivernais . . . . . 155
Etruria . . . . . *160	Poitou . . . . . 155

(1) La *Compagnie Générale Transatlantique* fu autorizzata a vendere biglietti per viaggio Havre-Nuova York, per mezzo di propri rappresentanti residenti nell'alta e media Italia, non oltre i confini meridionali delle provincie di Lucca, Modena, Bologna e Ferrara.

Le spese del trasporto ferroviario dall'Italia all'Havre sono a carico dell'emigrante.

I prezzi del trasporto ferroviario fino all'Havre e del trasporto marittimo dall'Havre a Nuova York sono i seguenti:

Lucca-Modane . . . . L. 23.00		Torino-Modane . . . . L. 5.60
Modane-Havre . . . . Fr. 37.50	}	Modane-Havre . . . . Fr. 37.50
Havre-Nuova York . . L. 148.00		Havre-Nuova York . . L. 148.00
		208.50
Milano-Modane . . . . L. 13.15		Genova-Modane . . . . L. 14.35
Modane-Havre . . . . Fr. 37.50	}	Modane-Havre . . . . Fr. 37.50
Havre-Nuova York . . L. 148.00		Havre-Nuova York . . L. 148.00
		198.65
Venezia-Modane . . . . L. 26.60		Ferrara-Modane . . . . L. 28.65
Modane-Havre . . . . Fr. 37.50	}	Modane-Havre . . . . Fr. 37.50
Havre-Nuova York . . L. 148.00		Havre-Nuova York . . L. 148.00
		212.10

(2) Nolo approvato con deliberazione del Commissariato dell'emigrazione in data 19 aprile 1905.

*Segue* **Linee del Brasile.**

(Da Genova o da Napoli a Rio de Janeiro e Santos).

<b>La Veloce.</b>		<b>Ligure-Brasiliana.</b>	
Savoia . . . . .	180	Re Umberto . . . . .	*165
Nord America . . . . .	180	Rio Amazonas . . . . .	*165
Duca di Galliera . . . . .	180	Minas . . . . .	*165
Centro America . . . . .	180		
Venezuela . . . . .	180	<b>Italia.</b>	
Duchessa di Genova. . . . .	180	Ravenna. . . . .	*170
Città di Napoli . . . . .	170	Toscana . . . . .	*170
Washington . . . . .	165	La Plata. . . . .	*170
Città di Milano . . . . .	165	Antonina . . . . .	*170
Città di Torino . . . . .	165		
Città di Genova . . . . .	155	<b>Vincenzo Finizio.</b>	
Las Palmas . . . . .	155	Città di New York . . . . .	145
Città di Reggio. . . . .	155		

**Linea del Plata.**

(Da Genova o da Napoli a Montevideo e Buenos Aires).

<b>Navigazione Generale Italiana.</b>			
Umbria . . . . .	*200	Marco Minghetti . . . . .	*180
Sicilia . . . . .	*200	Il Piemonte (1) . . . . .	*175
Sardegna . . . . .	*200	Piemonte . . . . .	*175
Liguria . . . . .	*200	Etruria . . . . .	*175
Lombardia . . . . .	*200		
Regina Margherita . . . . .	*200	<b>Italia.</b>	
Orione . . . . .	*200	Ravenna. . . . .	*185
Sirio . . . . .	*200	Toscana . . . . .	*185
Perseo. . . . .	*200	La Plata. . . . .	*185
Vincenzo Florio . . . . .	*185	Antonina . . . . .	*185

(1) Nolo approvato con deliberazione del Commissariato dell'Emigrazione, in data 19 aprile 1905.

*Segue* **Linea del Plata.**

(Da Genova o da Napoli a Montevideo e Buenos Aires).

<b>La Veloce.</b>		<b>Compagnia Transatlantica di Barcellona.</b>	
Savoia . . . . .	200	Buenos Aires . . . . .	180
Nord America . . . . .	200	Leon XIII . . . . .	180
Duca di Galliera . . . . .	200	Manuel Calvo . . . . .	180
Centro America . . . . .	200	P. de Satrustegui . . . . .	180
Venezuela . . . . .	200	Montevideo . . . . .	180
Duchessa di Genova. . . . .	200	Montserrat . . . . .	180
Città di Napoli . . . . .	190	Cataluña . . . . .	180
Washington . . . . .	185	Antonio Lopez . . . . .	180
Città di Milano . . . . .	180		
Città di Torino . . . . .	180	<b>Vincenzo Finizio.</b>	
Città di Genova. . . . .	170	Città di New York. . . . .	155
Las Palmas . . . . .	170		
Città di Reggio . . . . .	170	<b>Giuseppe Fornari.</b>	
		Georgia . . . . .	175
<b>Ottavio Zino.</b>		Sicilian Prince . . . . .	165
Equità . . . . .	175	Napolitan Prince . . . . .	165
Attività . . . . .	170	Gerty . . . . .	155
		Giulia . . . . .	155
<b>Transports maritimes à vapeur.</b>		<b>Ligure-Brasiliana.</b>	
Algérie . . . . .	175	Re Umberto . . . . .	*170
Espagne . . . . .	175	Rio Amazonas . . . . .	*170
France . . . . .	175	Minas . . . . .	*170
Italie . . . . .	175		
Aquitaine . . . . .	170	<b>Società anonima Genovese.</b>	
Provence. . . . .	170	Governor . . . . .	170
Les Alpes . . . . .	170		
Les Andes . . . . .	170		
Orléanais . . . . .	170		
Nivernais . . . . .	170		
Poitou . . . . .	170		

**Linea del Centro America.**

<b>La Veloce.</b>		<b>Transatlantica di Barcellona.</b>	
Savoia . . . . .	200	Buenos Aires . . . . .	190
Nord America . . . . .	200	Leon XIII . . . . .	190
Duca di Galliera . . . . .	200	Manuel Calvo . . . . .	190
Centro America . . . . .	200	P. de Satrustegui . . . . .	190
Venezuela . . . . .	200	Montevideo . . . . .	190
Duchessa di Genova . . . . .	200	Montserrat . . . . .	190
Città di Napoli . . . . .	200	Cataluña . . . . .	190
Washington . . . . .	200	Antonio Lopez . . . . .	190
Città di Milano . . . . .	195		
Città di Torino . . . . .	195		
Città di Genova . . . . .	190		
Las Palmas . . . . .	190		
Città di Reggio . . . . .	190		

**Circolari del Commissariato dell'emigrazione.**

Circolare N. 117, in data 29 marzo 1905, ai Comitati mandamentali e comunali per l'emigrazione, riguardante i biglietti prepagati di cui sono muniti gli emigranti.

Giungono di frequente reclami da parte di emigranti muniti di biglietti prepagati pel ritardo che alcuni vettori frappongono nell'imbarcarli.

La legge e il regolamento sulla emigrazione regolano i diritti degli emigranti muniti di biglietti di chiamata nel modo seguente:

Chi è munito di un biglietto prepagato ha diritto di essere imbarcato dal vettore, che ha emesso il biglietto, sul primo piroscalo in partenza di cui questi disponga. Egli però deve dare preavviso al vettore di voler prendere imbarco su quel determinato piroscalo, non meno di

(a) Dall'Italia per Trinidad, La Guayra, Puerto Cabello, Curaçao, Sabanilla e Puerto Limon. Per la destinazione di Colon, lire 205 pei piroscali: Savoia, Nord America, Duca di Galliera, Centro America, Venezuela, Duchessa di Genova, Città di Napoli, Washington; lire 200 pei piroscali: Città di Milano, Città di Torino; e lire 195 pei piroscali: Città di Genova, Las Palmas e Città di Reggio.

(b) Dall'Italia per Puertorico e Avana. Il nolo è fissato in lire 195 per Puerto Limon, Sabanilla, Puerto Cabello, Curaçao e La Guayra; in lire 200 per Colon e in lire 215 per Vera Cruz, con immediato trasbordo ad Avana.

10 giorni prima di quello fissato per la partenza e mediante *lettera raccomandata o telegramma*.

Se il vettore, ricevuto regolare preavviso, neghi all'emigrante di ammetterlo a bordo sul primo piroscalo in partenza, per mancanza di posti disponibili, l'Ispettore di emigrazione del porto d'imbarco, in seguito a reclamo, potrà mettere le spese di vitto e di alloggio dell'emigrante a carico del vettore, qualora sia accertato che alla negligenza di questo è dovuto il mancato imbarco.

Se poi trascorrono quaranta giorni dalla data del preavviso, senza che il vettore abbia imbarcato l'emigrante, per mancanza di piroscali in partenza, l'Ispettore dell'emigrazione potrà fare imbarcare l'emigrante su un piroscalo appartenente ad altro vettore.

Come si vede, in ogni caso, l'esercizio dei diritti che competono all'emigrante è subordinato all'invio di un regolare preavviso, mediante *lettera raccomandata o telegramma*. Si raccomanda pertanto ai Comitati di avvertire gli emigranti che essi non debbono trascurare di adempiere a questa condizione e che sarà anche opportuno che essi diano il preavviso nelle forme sopraindicate, accompagnandolo con i documenti necessari, direttamente ai vettori, anzichè ai rappresentanti locali.

**Circolare N. 118, in data 31 marzo 1905, ai Prefetti e Sottoprefetti del Regno e ai Comitati mandamentali e comunali per l'emigrazione, riguardante il divieto di porto d'armi nello Stato di New York.**

La stampa periodica di New York annuncia varie e severe condanne applicate di recente in quella città ad italiani per porto abusivo d'armi da fuoco e da taglio. Chieste ufficialmente notizie telegrafiche, quel regio Consolato ha risposto nei seguenti termini: " Legge concernente porto d'armi riguarda Stato New York dove fu promulgata recentemente; è applicabile nostri emigranti dopo sbarco e qualora essi trovinsi territorio Stato New York e si rendano colpevoli infrazione prevista „.

E però, nel mentre mi riservo di comunicare alle SS. LL. il testo preciso di quella nuova legge americana, prego fin d'ora far diffidare

i nostri emigranti, con tutti quei mezzi che sono a disposizione di codesto Ufficio, del pericolo che incorrono sbarcando in quello Stato in possesso di armi da fuoco o da taglio, compresi i coltelli atti a ferire di qualsiasi specie o dimensione.

Circolare N. 120, in data 16 aprile 1905, ai Prefetti e Sottoprefetti del Regno e ai Comitati mandamentali e comunali per l'emigrazione, riguardante gli emigranti italiani diretti agli Stati Uniti per la via della Svizzera.

Consta a questo Commissariato come buon numero di emigranti italiani diretti agli Stati Uniti vengano raggirati da abili agenti clandestini che, per il lucro di lauta provvigione, li inducono, con false promesse di più bassi noli e di altri vantaggi, a recarsi a Chiasso affine di contrattare il loro passaggio all'America con quegli agenti di emigrazione. Costoro, a loro volta, li indirizzano all'Havre per prendere l'imbarco sui piroscafi della Transatlantica.

Senonchè, giunti all'Havre, i nostri emigranti si accorgono troppo tardi di essere stati ingannati sia perchè debbono colà pagare un nolo assai superiore di quello che avrebbero pagato in Italia per lo stesso viaggio, sia perchè, per la straordinaria affluenza di emigranti in quella città in questi mesi, sono costretti a soggiornare parecchi giorni prima di ottenere il sospirato imbarco, il quale per giunta viene concesso loro spesse volte su piroscafi scadenti o almeno assai inferiori di quelli promessi dagli agenti di Chiasso.

A por freno a questa indegna speculazione di pochi agenti clandestini di emigrazione di codesta provincia, prego le SS. LL. non solo di rendere noto agli emigranti, con tutti i mezzi che la legge acconsente, le frodi e i danni cui vanno soggetti recandosi a Chiasso per ivi contrattare l'ulteriore trasporto per gli Stati d'America; ma altresì di far opera pronta ed energica perchè i suddetti agenti clandestini vengano prontamente scoperti e deferiti all'autorità giudiziaria per il procedimento di legge.